



REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di , in funzione di giudice del lavoro nella persona del dott. pronunzia, mediante lettura del dispositivo e dei contestuali motivi, la seguente

## SENTENZA

nella controversia di lavoro iscritta nel r.g. al n. 326/2017

tra  
 AGENZIA [redacted] - [redacted] già  
 [redacted] S.P.A., codice fiscale  
 parte rappresentata e difesa dall'Avv.  
 elettivamente domiciliata in [redacted]

ricorrente

e  
 nato a [redacted] il [redacted] parte rappresentata e  
 difesa per procura in atti dagli Avv.ti [redacted] e  
 CAVALLETTI CARLO, elettivamente domiciliata nello studio del primo  
 difensore [redacted]

resistente

conclusioni del ricorrente: respingere l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 secondo comma c.p.c. promosso dal sig. [redacted] con ricorso depositato il 16.09.2016 in riferimento ai ruoli 0000662/2015, 0000664/2015, 00000347/2016, 00000349/2016 e agli avvisi di addebito n.38720150000519011000, e n. 3872016000033056200 in quanto infondata in fatto e diritto, per le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto accertare la legittimità delle notifiche degli avvisi di addebito n.38720150000519011000, e n. 3872016000033056200 e la conseguente legittimità del pignoramento e del diritto di società [redacted] di riscossione ad agire in via esecutiva

conclusioni del resistente: accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e comunque l'inidoneità degli avvisi di accertamento de quibus a legittimare l'azione esecutiva dell'ente di riscossione e la conseguente illegittimità e inefficacia dell'atto di pignoramento ex artt. ex artt.521 bis c.p.c. e 49 ss. D.P.R. n.602/73, e per l'effetto respingere tutte le domande, eccezioni, contestazioni e deduzioni avversarie avanzate nel ricorso introduttivo.

## FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex artt. 615 e 617 cpc il [redacted] proponeva opposizione avverso l'atto di pignoramento di veicoli ex art. 521 – bis cpc e 49 e ssgg dpr 602/73 per un importo di euro 7.000,00 (pari alla stima del veicolo



pignorato), notificatogli il 27.9.2016 sulla base di diverse cartelle esattoriali, delle quali due (la n. 38720150000519011 e la n. 38720160000330562) riguardanti crediti di natura contributiva (per le altre cartelle il ha introdotto il giudizio innanzi alla Commissione Tributaria, come allegato nella memoria di costituzione del ' e non contestato).

Nel giudizio innanzi al g.e. il lamentava di essere venuto a conoscenza delle cartelle soltanto in occasione della notifica dell'atto di pignoramento.

Nel giudizio di merito, una volta prodotte da le copie delle relate di notifica delle cartelle [*rectius* avvisi di addebito] a base del pignoramento, il ha tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione di tali relate, concretamente e non con una formula di stile, evidenziando già la difformità tra le stesse firme apposte sulle relate.

I - costituitasi in prosecuzione dopo la soppressione di ha eccepito l'irrelevanza del disconoscimento in quanto a su dire il avrebbe dovuto destituire di efficacia le relate proponendo una querela di falso, peraltro avanzando contestualmente, con qualche contraddizione, l'istanza di verificaione.

Va quindi osservato che legittimamente il ha ritenuto di procedere al disconoscimento, alla luce dell'insegnamento (Cass. civ., sez. I, 28-02-2007, n. 4728) secondo cui la parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata può optare tra la facoltà di disconoscerla e la possibilità di proporre querela di falso, essendo diversi gli effetti legati ai due mezzi di tutela: la rimozione del valore del documento limitatamente alla controparte o *erga omnes*. Si rammenta che il procedimento di querela di falso va distinto dal semplice disconoscimento della scrittura privata, giacché mentre l'uno mira a negare l'autenticità della sottoscrizione e ad impedire che la scrittura privata acquisti efficacia probatoria in ordine alla provenienza del documento dal suo sottoscrittore, la querela - che postula l'esistenza di una scrittura già riconosciuta - mira ad eliminarne l'efficacia probatoria ormai acquistata (Cass. Sez. Un. 3734/86), provando la non genuinità del documento e la non provenienza delle dichiarazioni, contenute nella scrittura, da colui che ormai incontrovertibilmente risulta come suo sottoscrittore.

Tanto precisato, la parte che chiede la verificaione deve anzitutto produrre l'originale dell'atto sul quale compare la firma disconosciuta, ma soprattutto deve proporre i mezzi di prova che ritiene utili e produrre o indicare le scritture che possono servire da comparazione. Non avendo ciò fatto il giudice ha comunque ordinato all' di produrre l'originale degli avvisi di ricevimento sui quali appaiono le sottoscrizioni disconosciute, e invitato a indicare (e produrre, se ne avesse avuta la possibilità) le scritture di comparazione. Mentre però il comparando alla udienza successiva ha confermato il disconoscimento delle due relate, l'Agenzia non ha ottemperato all'ordine del giudice né ha comunque offerto mezzi di prova utili alla verificaione né prodotto o indicato le scritture

di comparazione, limitandosi ad eccepire nuovamente - così come ancora all'odierna udienza - la necessità della querela di falso.

Va dunque ritenuta la carenza di prova in ordine alla regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito sopra indicati, dunque — limitatamente ai crediti previdenziali di cui agli stessi avvisi — l'inefficacia, ai fini della esecuzione forzata, dei titoli fondanti l'esecuzione forzata, cioè gli avvisi di addebito soprari dicati e — sempre limitatamente ai crediti previdenziali di cui agli avvisi — l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto di pignoramento già oggetto dell'opposizione.

Le spese seguono la soccombenza, determinate sulla base della fascia di valore di riferimento, in relazione ai valori medi dei parametri

### PQM

Visti gli artt. 615, 617 e 429 c.p.c., in accoglimento dell'opposizione proposta dal , dichiara l'inefficacia - ai fini della esecuzione forzata e limitatamente ai crediti previdenziali e loro accessori di cui agli avvisi di addebito nn. 38720150000519011 e 38720160000330562-, degli avvisi di addebito nn. 38720150000519011 e 38720160000330562 posti a sostegno dell'esecuzione, nonché - sempre per la parte relativa ai crediti previdenziali di cui ai predetti avvisi -, l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto di pignoramento oggetto di opposizione. Condanna l' - a rimborsare a le spese di lite, determinate in euro 2.495,00 oltre spese generali al 15%, Iva e cpa.

Pisa, 6/02/2019

Il giudice

